



# COMUNE DI SENISE

## Provincia di Potenza

Deliberazione n. 22 del 31.07.2021

### VERBALE COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 16:45 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, la situazione in aula dei tredici componenti il Consiglio Comunale risulta la seguente:

CONSIGLIERE	Presente/Assente
CASTRONUOVO Giuseppe	P
MARRANCHIELLO Francesco	P
ROSSI Giuseppe	P
PALAZZO Francesco	P
LAURIA Felicia	P
LATRONICO Giuliana	P
CICCHELLI Teodora	P
CRISTIANO Stefania	P
FALCONE Alessandro	P
ASPRELLA Giovanni	A
ROSETI Armando Francesco	P
SASSANO Valeria	P
PETRUCCELLI Giuseppe Nicola	P

Presiede l'adunanza il Sig. Francesco PALAZZO nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena E. CERVINO, il quale provvede alla redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuto che il numero di Consiglieri presenti rende valida l'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto in seduta pubblica.

Si da atto che per quanto non integralmente riportato si rimanda alla registrazione della discussione.

Il Presidente passa la parola al Sindaco, il quale illustra l'argomento.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

Visto l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

Dato atto che l'articolo 9-bis del D.L. 30.6.2021n. 99 ha prorogato al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 9.10.2014;

Dato atto che in data odierna con precedente deliberazione n 21, al citato regolamento sono state apportate modifiche, in recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020

Tenuto Conto che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

CONSIDERATO CHE:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi de servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"*, ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205, e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"*, ai sensi dell'art. 1 comma 527, lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

VISTA la deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).

DATO ATTO che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA, nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che la Regione Basilicata con Legge Regionale n. 1 del 08.01.2016 ha istituito l'EGRIB – Ente di Governo per i Rifiuti e le Ricerche Idriche in Basilicata e, pertanto, in quanto Ente Territorialmente Competente è tenuto alla validazione del piano economico finanziario su scala comunale essendo ad esso attribuite le seguenti competenze:

- acquisizione del “PEF grezzo da parte dei gestori e del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (appendice 2 della delibera 443/2019);
- la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
- la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle “pertinenti determinazioni”;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

CHE:

- l'EGRIB - Ente di Governo per i Rifiuti e le Ricerche Idriche in Basilicata con determinazione n. 227 del 25.6.2021 ha validato il PEF 2021 del Comune di Senise per l'importo di **€ 1.017.153,00** riclassificato nelle seguenti macro-categorie funzionali alla determinazione tariffaria:

a) totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di **costo variabile per € 569.578,64;**

b) totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di **costo fisso per € 447.574,36:**

- all'importo di **€ 1.017.153,00** di cui alla validazione del PEF 2021 occorre aggiungere l'ulteriore importo di costi variabili di **€ 11.890,72** quale differenza tra costi variabili e fissi da PEF 2019 e costi variabili fissa da PEF 2020 approvati in applicazione del MTR in deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 e, pertanto, il valore delle entrate tariffarie 2021 definitive risulta essere di **€ 1.029.043,72;**

CONSIDERATO che:

a) il suddetto conguaglio (**€ 11.890,72**) verrà totalmente finanziato con le modalità indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato nella FAQ n. 36 del 21.01.2021, ovvero con le risorse derivanti dal fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. n. 104/2020, con conseguente contenimento degli aumenti tariffari;

b) dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate di cui al comma 1.4 della Determinazione AREA n. 2/DRIF/2020:

1) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 per **€ 6.363,76**

2) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione per **€ 50.000,00**

c) vanno aggiunte al totale costo del PEF le riduzioni previste dal regolamento del tributo (già previste ex art. 14 del D.L. n. 201 del 2011) pari ad **€ 34.668,76** di cui **€ 18.208,55** riduzione parte fissa ed **€ 16.460,21** riduzione parte variabile;

- in considerazione di tutto quanto riportato di seguito si riporta il dettaglio del valore delle entrate definitive tariffarie 2021 che ammonta ad **€ 995.458,00**

	Parte fissa	Parte variabile	Totale
Valore entrate tariffarie da PEF validato 2021	447.574,36	581.469,36	1.029.043,72
Conguaglio PEF 2010/2020 (fondo art. 106 D.L. 34/2020)		- 11.890,72	-11.890,72
Detrazione contributo MIUR	- 6.363,76		-6.363,76
Recupero evasione a detrarre	- 50.000,00		-50.000,00
Riduzioni previste dal Regolamento (costo aggiuntivo PEF)	18.208,55	16.460,21	34.668,76
	<b>409.419,15</b>	<b>586.038,85</b>	<b>€ 995.458,00</b>

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, prevede l'istituzione di un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI in favore delle predette categorie, anche in misura superiore alle risorse assegnate, a valere sulle risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 a tal fine e non utilizzate;

DATO ATTO che i fondi assegnati per l'esercizio 2021 dal citato decreto legge ammontano ad € 52.293,31 a cui si aggiunge il fondo residuale assegnato per l'anno 2020 che è pari ad € 65.890,24 e quindi per un totale complessivo di € 118.183,55;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 24 bis del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, modificato con deliberazione in data odierna, avente ad oggetto copertura del tributo particolari misure agevolative applicabili esclusivamente all'annualità 2021, nel rispetto della normativa vigente, a favore delle utenze non domestiche maggiormente colpite dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, da finanziarsi con le risorse che assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e dalle risorse assegnate nell'anno 2020e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno n-59033 del 1° aprile 2021;

**RITENUTO** di imputare, alle utenze domestiche il 71% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 29% del medesimo costo sulla base della percentuale delle superfici fra utenze domestiche e utenze non domestiche, con riduzione del 5% circa delle superfici domestiche, in quanto alle utenze non domestiche è stato apportato un correttivo in diminuzione del 50% sulla produzione dei rifiuti provenienti dalle tali utenze, in quanto le aziende hanno a loro carico lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili;

**RITENUTO** di avvalersi anche per l'anno 2021, della facoltà offerta dal comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e successive modifiche, che consente ai Comuni la possibilità dell'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento potendo altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico.

**RITENUTO**, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando atto, al fine del contenimento tariffario complessivo rispetto alle tariffe del precedente esercizio, che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati aumentati o diminuiti nella misura indicata dal sopra citato art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 (min o max 50%), come specificato nel predetto allegato tecnico;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore Contabile, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso dal revisore dei conti;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con il seguente risultato della votazione:

Presenti n. 12.; Votanti n. 12;

Voti favorevoli n. 8; Voti contrari n. 1 (Cristiano); Astenuti n. 3 ( Petrucelli, Sassano. Roseti);

## **DELIBERA**

Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**1)** Di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, secondo quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALL. B).

**2)** Di fissare la tariffa giornaliera, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa-quota variabile) della tassa maggiorata del 100%; è facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

**3)** Di dare atto che:

**a)** con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF validato dall'ECT - EGRIB Ente di Governo per i Rifiuti e le Ricerche Idriche in Basilicata i cui PEF grezzi sono stati predisposti, sulla base dei costi analitici del soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e pulizia strade, con integrazione dei costi di gestione diretti del servizio e del tributo in tutte le sue fasi sostenuti dall'Ente;

**b)** le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

**c)** ci si avvale della facoltà offerta dal comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e successive modifiche, che consente ai Comuni la possibilità dell'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento potendo altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;

**d)** ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5 per cento stabilita dalla Provincia di Potenza per il corrente anno;

**4)** Di dare atto, altresì, che per effetto dell'art. 58-quinquiesdel D.L., 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, le utenze non domestiche della categoria attività 11 "*Uffici, agenzie, studi professionali*" saranno conglobate nella categoria attività 12 "*Banche ed istituti di credito*" e, pertanto, la nuova categoria 12 sarà così formata "*Banche, istituti di credito, Uffici, agenzie e studi professionali*".

**5)** Di stabilire che il pagamento della TARI per l'esercizio 2021 avvenga in tre rate alle seguenti scadenze:

- 30 settembre 2021 (prima rata o pagamento unico);
- 30 novembre 2021 (seconda rata)
- 31 gennaio 2021 (terza rata);

termini che si ritengono adeguatamente distribuiti.

**6)** Demandare alla Giunta Comunale eventuale proroga dei termini per il pagamento delle rate come sopra determinate.

7) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Inoltre, stante l'urgenza della sua attuazione

Con il seguente risultato della votazione:

Presenti n. 12.; Votanti n. 12;

Voti favorevoli n. 8; Voti contrari n. 1 (Cristiano); Astenuti n. 3 ( Petruccelli, Sassano. Roseti);

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

## ALLEGATO A: PROSPETTO TARIFFE

### *TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE*

n. comp	q. fissa - TFd - €/mq	q. variabile - TVd - €/persona
1	0,67	64,21
2	0,77	74,91
3	0,84	64,21
4	0,90	58,86
5	0,91	62,07
6 o più	0,87	60,64

### *TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE*

	CATEGORIE ATTIVITA'	Quota Fissa €/mq	Quota Variabile €/mq	Tariffa Totale €/mq QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,91	0,83	1,74
2	Cinematografi e teatri	0,68	0,62	1,30
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,63	0,59	1,22
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,06	1,00	2,06
5	Stabilimenti balneari	0,85	0,79	1,64
6	Esposizioni, autosaloni	0,82	0,77	1,59
7	Alberghi con ristorante	2,02	1,90	3,92
8	Alberghi senza ristorante	1,55	1,45	3,00
9	Case di cura e riposo	1,57	1,46	3,03
10	Ospedali	2,06	1,92	3,98
11	Agenzie, studi professionali, uffici ( <i>accorpata nella categoria 12 - art.58-quinquies del D.L. ottobre 2019, n. 124, convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157</i> )	2,52	2,35	4,87
12	Banche ed istituti di credito, Agenzie, studi professionali, uffici	1,70	1,58	3,28
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,62	1,51	3,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,16	2,01	4,17
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,31	1,22	2,53
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,40	2,24	4,64
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,16	2,01	4,17
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,50	1,38	2,88
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,99	1,84	3,83
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,95	0,88	1,83
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	0,86	1,78
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,45	2,28	4,73
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,11	8,48	17,59
24	Bar, caffè, pasticceria	2,58	2,40	4,98
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,24	2,08	4,32
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,53	3,28	6,81
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,18	2,96	6,14
28	Ipermercati di generi misti	3,93	3,65	7,58
29	Banchi di mercato generi alimentari	4,82	4,49	9,31
30	Discoteche, night club	1,11	1,03	2,14



# COMUNE di SENISE

Zona Artigianale - 85038 Senise (PZ)



Pec: protocollo@comune.senise.postecert.it

Tel. 0973 - 686200 Fax 0973- 686393

## Revisore Unico

### Verbale n. 12 del 28.07.2021

Parere sull'approvazione delle deliberazioni relative alle modifiche del regolamento TARI e sull'approvazione delle tariffe TARI 2021.

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Senise, nominato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 23.01.2020, esecutiva;

Premesso che:

l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7), del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di applicazione dei tributi locali;

Vista

- la proposta di deliberazione ad oggetto "Modifiche del regolamento per l'applicazione della TARI, in recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020";
- la proposta di deliberazione ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione delle tariffe per l'anno 2021";

Visto

il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, che con la riforma dell'art. 198 TUA (art. 1 comma 24 del D.Lgs. 116/2020) ha soppresso ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani intervenendo:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.Lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006.

Dato atto che

è da ritenersi indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 09.10.2014 e ss.mm.ii., in ragione delle modifiche effettuate al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate;

Vista

la determinazione n. 227 del 25.6.2021 di EGRIB ad oggetto "Validazione ex deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF del PF 2021 del Comune di Senise;

Dato atto che

nel nuovo PEF 2021, vi è un rilevante incremento dei costi rispetto all'anno precedente, dovuto all'aumento dei costi per l'affidamento a terzi del servizio di raccolta, e che, pertanto, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico della gestione si è provveduto a rivedere tariffe;

Viste

le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "A" della deliberazione oggetto di analisi;

Dato atto che

al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33- bis del D.L. 248/2007, l'ente intende approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della proposta oggetto di analisi;

la relativa copertura dell'agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, può essere disposta con l'apposito fondo istituito con D.L. n. 73/2021 (sostegni bis) e a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

Vista

la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto

- l'allegato A nel quale vengono riportate le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021;
- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune
- il Tuel e in particolare l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto

- del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 del responsabile del Settore Contabile;

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore unico

**ESPRIME**

il proprio parere favorevole sulle proposte delle deliberazioni in oggetto indicate.

Si raccomanda all'Ente di trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, le deliberazioni oggetto di analisi mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Il Revisore Unico  
Dr. Roberto Bitetti



IL PRESIDENTE  
F.to Sig. Francesco PALAZZO

IL SINDACO  
F.to Dott. Giuseppe CASTRONUOVO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Filomena E. CERVINO

Reg. n. 0 898

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. degli Enti locali, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 14 OTT. 2021

Ufficio Protocollo-Albo Pretorio

F.to L'IMPIEGATO ADDETTO  
-Reg. Maria GIRIGLIANO-

Il sottoscritto Segretario Comunale comunale/Il Responsabile di Settore, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 31 LUG. 2021 perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico (D.Lgs. n. 267/2000);

E' divenuta esecutiva il ... trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del Testo Unico (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 14 OTT. 2021

F.to Il Segretario comunale/Il Responsabile di Settore

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 14.10.2021



Il Segretario comunale/Il Responsabile di Settore  
IL RESPONSABILE SETTORE CONTABILE  
(Reg. Prospero De Lorenzo)

*[Handwritten signature]*